



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE

CIRCOLARE SU VENDITE GIUDIZIARIE NEI GIUDIZI CONTENZIOSI A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS .

All'Ordine degli Avvocati,

All'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ai sigg.ri delegati alle vendite nel contenzioso civile ed ai sigg.ri CTU interessati.

E, p.c., al Presidente del Tribunale ed ai magistrati della sezione civile

Il Presidente della sezione

visto il decreto 2.3.2020 n. 9 ed il successivo decreto legge 8.03.2020 n. 11;

visto il decreto legge 17.03.2020 n. 18, art. 83

considerata la creazione per legge di un periodo di neutralizzazione dell'attività dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, prorogato al 15 aprile 2020 (salve ulteriori) e la necessità di un conseguente prolungamento delle modalità di riorganizzazione del lavoro;

osservato che appare necessaria una riorganizzazione del lavoro **anche con riferimento alle vendite giudiziarie non collegate procedure esecutive individuali e concorsuali**, osserva quanto segue.

Premesso che la grave situazione sanitaria ed economica del Paese appare idonea a incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo, e che non è un caso che il decreto legge n. 18 ha scelto di disciplinare le udienze civili e penali assegnando ai capi degli uffici, di concerto con le autorità sanitarie, ampi poteri organizzativi, suggerendo varie modalità al fine di evitare assembramenti e presenze in Tribunale e addirittura consentendo, fra le altre possibili misure, il rinvio a dopo il 30 giugno 2020 (ed ulteriori proroghe di legge).

Ritenuto che la ratio del provvedimento va estesa anche ad attività relative a coloro che collaborano fuori dall'udienza civile **col Giudice Unico in sede contenziosa ai fini della liquidazione di immobili** e dunque nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc.);

Ritenuto dunque di dover differire in generale le aste per il periodo in esame c.d. cuscinetto fino ossia quello tra la sospensione di tutte le attività fino al 15 aprile 2020 (ed ulteriori proroghe) fino al 30 giugno 2020 (ed ulteriori proroghe), come segue:

sospensione delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 30.06.2020 (ed ulteriori proroghe di legge), con redazione nel frattempo delle attività diverse possibili;

sospensione dell'attività di visita se l'immobile abitativo è occupato, sino al 30.6.2020 (ed ulteriori proroghe di legge).

Si deve poi distinguere tra le **aste già autorizzate ma non ancora pubblicate** e le altre.

Le prime dovranno essere differite, riscaglionandole con intelligenza nel tempo oltre il 30.06.2020 (ed ulteriori proroghe di legge), revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il delegato potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, indicando nel nome del file telematico rinvio asta coronavirus.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali,: considerando la ratio del decreto legge n. 18 ed i valori fondamentali in gioco, si prescrive di rinviare anche tali aste oltre il 30.06.2020;

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte offerte in busta chiusa numerose, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c. , essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

Trani, 3.04.2020

Il presidente di sezione.

Dott. Giuseppe Rana